

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di autorizzare l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA) del P.O. FESR 2007-2013 nonché i dirigenti/funzionari delle rispettive strutture, incardinate rispettivamente nel Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, nell'Ufficio dell'Autorità di Certificazione presso il Gabinetto della Presidenza e nel Servizio Controllo Strategico, ad effettuare per l'anno 2010 missioni all'estero, nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea, per le attività strettamente connesse all'attuazione del P.O. FESR 2007/2013;
- di impegnare l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 a provvedere annualmente, con specifico atto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale all'inizio di ogni esercizio finanziario, alla preventiva autorizzazione ed alla definizione degli oneri presuntivamente quantificabili riferibili a tali attività ed alla cui copertura finanziaria si provvederà con le risorse iscritte ai Capp. 1158020 e 1158025 del bilancio regionale destinati al finanziamento dell'Asse VIII, Linea 8.2 del P.O. FESR 2007-2013;
- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione del P.O. FESR 2007-2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1309

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico" e dal Funzionario, responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, Dirigente "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione n° 1626 del 15.09.2009, avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i.", ha, in particolare disposto:

- di prendere atto della intervenuta entrata in vigore della nuova "Normativa Tecnica per le costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14.01.2008;
- di dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al punto C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n. 617;
- quale indirizzo procedurale, di sancire che per il deposito dei progetti, si deve procedere con i controlli e/o autorizzazioni di cui all'art. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i., in ossequio alla Sentenza n. 182 del 05.05.2006 della Corte Costituzionale;
- che per le sole zone sismiche classificate 4 e per i progetti di opere non rientranti negli elenchi A e B, allegati alla Deliberazione di G.R. n° 153/05, potrà proseguirsi nell'applicazione del metodo del "controllo a campione", disposto dall'art. 64

della L.R. n° 27/85, così come modificata dalla L.R. n° 13/01, e s. m. e i., fatta salva ogni futura auspicabile urgente definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle suddette funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica;

Con successiva Deliberazione n° 409 del 16/02/2010, la Giunta regionale ha tra l'altro disposto:

- che per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa realizzazione nelle zone classificate 3 e 4, si chiarisce, che la stessa è quella che prevede, per le suddette zone, il controllo a campione, così come disposta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento, pubblicato nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli "edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" nonché degli "edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" per i quali è prescritto il controllo totale sia delle progettazioni che dell'eseguito.

Pur tuttavia, a seguito di ulteriore approfondita valutazione, anche a fronte delle esperienze registrate a livello nazionale, le previgenti disposizioni di cui al Titolo XI, art. 62, della L.R. della Legge Regionale n° 27/85, così come fatte salve dall'art. 27 della Legge Regionale n° 13/01 devono ritenersi di fatto superate alla luce delle intervenute norme di carattere regolamentare e legislativo contenute nel D.P.R. 380/01, pertanto, necessita assumere che l'attività procedimentale riguardante la disciplina di cui all'art. 83 del D.P.R. n° 380/01 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) trova quale unico regime applicativo quello disposto dai successivi artt. 93 e 94 del medesimo D.P.R. n° 380/01, nelle more dell'eventuale emanazione di norme regionali disposte in ossequio ai principi sanciti in materia di esercizio della potestà legislativa concorrente, cui la materia risulta assoggettata.

Nelle zone dichiarate a bassa sismicità, classificate 3 e 4 pur ritenendo unicamente applicabile la procedura di sola denuncia prevista dall'art. 93 del D.P.R. 380/01, al fine di perseguire ogni ragionevole e proporzionata azione, mirata a garantire la maggiore tutela della pubblica e privata incolumità, si deve assumere che per le sole opere dichiarate strategiche e sensibili, così come classificate al punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, sarà necessario l'assoggettamento al regime di preventiva autorizzazione e successivi controlli di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01.

La classificazione operata dal D.M. 14.01.2008, punto 2.4.2., individua nelle classi III e IV le costruzioni dichiarate sensibili e strategiche con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, così come di seguito riportate: Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia Elettrica".

Per una più dettagliata descrizione delle stesse si rimanda a quanto riportato agli elenchi A e B dell'allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n° 153/2004.

Per le sopraelevazioni in c.a., acciaio e murature di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/01, a prescindere dalla zona di assoggettamento dell'opera, per il rilascio del relativo titolo abilitativo all'esecuzione da parte dell'Amministrazione locale territorialmente competente, dovrà essere acquisito preventivamente dalle stesse, attestazione di avvenuto depo-

sito, ovvero autorizzazione, rilasciati rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01. Nelle zone classificate sismiche 3 e 4 il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/01 dovrà essere preceduto da specifiche verifiche di conformità del progetto alla normativa sismica.

In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di individuare prassi uniformi delle previsioni dei regimi autorizzatori, al ricorrere dei presupposti, risulta altresì necessario ed urgente poter ulteriormente disporre di indirizzi che assolvano ai criteri di accelerazione, omogeneità chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, per l'ambito delle costruzioni, nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Infatti, l'aspetto legato alla catalogazione delle opere e degli interventi, per i quali è obbligatoria la suddetta preventiva denuncia, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, risulta alquanto problematico. Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si devono intendere "tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificando lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente, almeno parzialmente, a produrre nel tempo, (Cass. Sez. III 23.3.1994). La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. limita il campo a quelle".....la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...".

Pur nella oggettiva difficoltosa prassi interpretativa del significato di una definizione tanto generica ma, in linea di principio, si ritiene ragionevole ed opportuno poter far rientrare nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre che il peso proprio, i sovraccarichi, quindi, oltre al sisma, vento, neve, peso di cose o persone, ecc., che determinano, sulle stesse, uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest'ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce per legge uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato richiamato nella normativa stessa.

Pertanto, si può ritenere di individuare una casistica di opere c.d. minori che per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; tali opere non trovando una definita collocazione normativa necessitano di una opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinate dall'attuale normativa.

Tale attività, rientra nelle specifiche funzioni che residuano alla competenza della Regione, così come disciplinati dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 380/01, la quale ha disposto, in ossequio alla L.R. 19 dicembre 2008, n° 36, giusta D.P.G.R. n° 177 del 23 febbraio 2010 (BURP n° 42 del 4/03/2010, rettificato con BURP n° 47 dell'11/03/2010) e successivo D.P.G.R. n° 416 del 22/04/2010 (BURP n° 77 del 29/04/2010), il conferimento delle funzioni correlate alla gestione delle attività di deposito, controllo, autorizzazione e vigilanza in materia di edilizia sismica, al Sistema delle AA.LL., differenziandone i compiti tra i Comuni e le Province; attività queste il cui esercizio avrà decorrenza dal 1° luglio 2010.

A tale scopo si ritiene ragionevole ed urgente proporre l'adozione di specifiche disposizioni semplificative, esplicitate nel documento tecnico allegato alla presente proposta deliberativa, che assolve la primaria esigenza di dotare le amministrazioni interessate alla attuale e futura gestione delle funzioni suddette di specifico, indispensabile supporto, al fine di omogeneizzarne le procedure sull'intero territorio regionale, proseguendo così l'attività propria, già avviata, della Regione, come innanzi riferito, finalizzata al corretto esercizio delle potestà concorrenti in materia edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni contenute nel Testo Unico di cui al D.P.R. 380/01, quale contributo interpretativo di aspetti applicativi di dettaglio.

Con riferimento, infine, alle procedure di deposito delle certificazioni di idoneità statica, di cui all'art. 35 della Legge n. 47 del 28/02/85 - D.M. LL.PP. del 15/05/85 e successivo provvedimento correttivo, D.M. LL.PP. del 20/09/85, si ritiene necessario chiarire, assolvendo ad esigenze di uniformità interpretativa, che il deposito presso gli

uffici preposti dei certificati di idoneità statica e sismica da trasmettere successivamente, a completamento delle pratiche di condono di cui alle Leggi n° 47/85, n° 729/94 e n° 326/2003 dovrà attendere, esclusivamente, le modalità alle sotto indicate:

- il certificato di idoneità statica o sismica dovrà essere redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, osservando scrupolosamente le prescrizioni contenute nel D.M. 20.09.1985;
- al certificato di idoneità dovrà essere allegata copia della istanza di condono;
- i grafici, i calcoli di verifica, le prove di carico, le indagini e quanto necessario al tecnico incaricato per certificare l'idoneità della struttura in esame, devono essere conservati dal professionista incaricato presso il proprio studio e prodotti, eventualmente, in visione, su richiesta delle autorità preposte, nei casi in cui gli stessi ne valutino la necessità;
- la documentazione tecnica predetta, di cui ai DD.MM. 15/05/85 e 20/09/85, si configura quale necessario supporto tecnico e non come parte integrante della citata certificazione;
- il disposto di cui all'art. 4 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 68/88) ha prescritto la presentazione della documentazione di cui art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 legge n° 64/74), esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc.), da assoggettare "eventualmente" a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano state realizzate prima, che dopo la dichiarazione di sismicità della zona.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M. I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, e dal Funzionario responsabile della A.P. Referente rischio sismico e dal Funzionario responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti "opere minori" e gli ulteriori chiarimenti interpretativi assunti, nonché l'allegato documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine anche di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il previsto regime, ai sensi del D.P.R. 380/01, e s. m. e i.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DOCUMENTO TECNICO**Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**

Le disposizioni di seguito riportate disciplinano in prima applicazione gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e si applicano agli interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1, e agli interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2, di seguito riportati, qualora non facciano parte di un intervento più complesso, anche se realizzato per parti successive.

L'appartenenza alla categoria sopracitata comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere, in ogni caso dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

La documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato di seguito nel presente atto di indirizzo.

OPERE MINORI**A.1 Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici****1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili**

1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/m² di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 mq.

1.2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m².

1.3. Pensiline, con aggetto $\leq 1,50$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.

1.4. Pergolati di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.

1.5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

- 2.1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.
- 2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3 m.
- 2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra ≤ 3 m.
- 2.4. Invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.
- 2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza ≤ 2 m e con fondazioni dirette prive di ancoraggi.
- 2.6. Vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2 m e fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 mq.
- 2.7. Piscine di altezza massima entro terra $\leq 1,50$ m e fuori terra $\leq 0,5$ m.
- 2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 2,50$ m e altezza ≤ 2 m (misure interne).
- 2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterra di altezza $\leq 1,50$ m.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

- 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.
- 3.2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m.
- 3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra $\leq 2,5$ m.
- 3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

- 4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2$ m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- 4.2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume ≤ 30 mc.
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m.
- 4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq.
- 4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 5 m.

- 4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 mq.
- 4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza ≤ 3 m dal livello del terreno.
5. Strutture temporanee
- 5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa.

A.2 Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 mq.
- 1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.
- 1.3. Pergolati di altezza ≤ 3 m e superficie ≤ 20 mq, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.
- 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio.

2. Manufatti interni

- 2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3 m e controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.
3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
 - 3.1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5$ mq.
 - 3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq appesi e ancorati alle strutture.
 - 3.3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie ≤ 10 mq o non superiore ad 1/10 della superficie della falda oggetto d'intervento.
 - 3.4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
 - 3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 4 m.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

- 4.1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano.
- 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano.
- 4.3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali.

- 4.4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50$ m, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione.
- 4.5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50$ mq e larghezza massima di 0,5 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.
- 4.6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza, con interventi quali risarciture con cuciscuci.
- 4.7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.

5. Scale, soppalchi, rampe.

- 5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all'interno di una singola unità immobiliare.
- 5.2. Realizzazione di singolo soppalco ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq di superficie ≤ 10 mq, con carico variabile ≤ 2 kN/mq.
- 5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq.
- 5.4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50$ m.
- 5.5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. Impianti, ascensori

- 6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
- 6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici"

Le disposizioni del presente allegato sono volte a dimostrare, attraverso elaborati tecnici, analitici o grafici, che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero che costituisce una variante, riguardante parti strutturali, che non riveste carattere sostanziale. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli allegati A e B del presente atto di indirizzo.

La documentazione necessaria è costituita da:

dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in uno dei casi riportati negli elenchi A1 e A2;

relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a

quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, **dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente.**

DEFINIZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE E VARIANTE NON SOSTANZIALE

➤ Le varianti al progetto sono da considerare varianti **sostanziali** quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

1. Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:

- impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2. Modifiche all'organismo strutturale per:

- sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
- creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- variazioni della tipologia delle fondazioni;
- modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
- modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura;
- creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidità e capacità resistente.

3. Modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

➤ Le varianti al progetto sono da considerare **non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Più in particolare, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidità, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali tutte le modifiche al progetto depositato che mantengono una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura "q" già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di

regolarità in pianta e in altezza.

Pertanto, nel rispetto di tale presupposto, sono da considerare varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle relative a:

1. variazioni locali, la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;
3. variazioni inferiori al 5% di: **altezza** dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%); **distanze** di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali; **dimensioni** della sezione trasversale degli elementi strutturali;
4. variazioni dei carichi globali (pesi propri + carichi permanenti portati + Q - carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
5. interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
6. riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

I comma precedenti 3, 4, 5, 6 si riferiscono alle nuove costruzioni.

Il progettista delle strutture, figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», ai sensi CIRCOLARE 11 dicembre 2009 (GU n. 297 del 22-12-2009) dovrà allegare agli atti progettuali apposita dichiarazione.

ADEMPIMENTI ART. 89 D.P.R. N° 380/01 ss.mm.ii.

- Resta di competenza della Regione, non essendo stato previsto il trasferimento di tale funzione al Sistema delle Autonomie Locali, il rilascio del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii. sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate, prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- Relativamente alle varianti sopra richiamate si precisa che **non ogni tipo di variante** degli strumenti urbanistici necessita del parere, ma solo quelle varianti che **comportano modificazioni** su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art. 4 legge n. 64 del 1974, giusta art.84 D.P.R. n° 380/01, di seguito riportati integralmente:

- *“l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;*
- *le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;*
- *le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;*
- *il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;*
- *le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.”*

RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, **è obbligatoria** in tutti i casi di nuove costruzioni;

la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008;

non è obbligatoria la redazione della relazione geotecnica per gli interventi di cui al punto precedente che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse ed il terreno di sedime.

Ai sensi dell'intera normativa vigente (in particolare D.M. 14.01.2008, D.P.R. n° 380/01) nonché della gerarchia delle fonti, la competenza della sottoscrizione della relazione geologica è esclusiva del geologo iscritto all'albo professionale, mentre quella per la relazione geotecnica è del geologo e dell'ingegnere civile/ambientale, con esclusione di qualunque altra figura professionale. In particolare, le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere sottoscritte dal geologo e concordate con il progettista ed il committente.

PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DI PROGETTI DI SOPRAELEVAZIONE

Le sopraelevazioni sono disciplinate e consentite purché il complesso della struttura, a lavori ultimati, sia conforme alle norme di cui alle N.T.C., D.M. 14.01.2008, punto 8.4.1.e relativa Circolare esplicativa.

Il progetto dovrà contenere in particolare, per le sopraelevazioni di edifici con **strutture portanti in c.a. e acciaio**:

- rilievo architettonico dell'esistente (piante sezioni e prospetti);
- ipotesi progettuale (piante sezioni e prospetti);
- relazione tecnico illustrativa;
- progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prove sui materiali e collaudo statico della parte esistente depositato ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii. (artt. 4, 6, 7 della L. 1086/71);
- relazione geotecnica ai sensi del Cap. 6 delle N.T.C., D.M. 14.01.2008;

- relazione di cui al Cap. 10 del D.M. 14.01.2008 contenente altresì la descrizione e la quantizzazione del distacco con gli edifici adiacenti;
- tabulato di calcolo;
- carpenterie dei vari impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- eseguiti degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- ulteriori allegati di rito.

Il progetto dovrà contenere in particolare, per le sopraelevazione di edifici con **strutture portanti in muratura**:

- rilievo architettonico dell'esistente (piante sezioni e prospetti);
- ipotesi progettuale (piante sezioni e prospetti);
- relazione tecnico illustrativa;
- progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, collaudo statico redatto ai sensi del D.M. 20.11.1987 (o in alternativa certificato di consistenza e conservazione delle strutture portanti);
- relazione geotecnica ai sensi del Cap. 6 delle N.T.C., D.M. 14.01.2008;
- relazione di cui al Cap. 10 del D.M. 14.01.2008 contenente altresì la descrizione e la quantizzazione del distacco con gli edifici adiacenti;
- tabulato di calcolo;
- carpenterie dei vari impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- ulteriori allegati di rito.

Il Funzionario responsabile dell'AP "Referente rischio sismico"
(Ing. Angelo LOBEFARO)

**Il Dirigente del Servizio LL.PP.
e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico
(Ing. Francesco BITETTO)**